

**AS1003 – PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AICA FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE, SVILUPPO E RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE**

Roma, 3 dicembre 2012

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione

Con riferimento alla richiesta di parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito, la Regione) in merito alla stipula, con l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (di seguito, AICA), di un protocollo d'intesa (di seguito, il Protocollo) finalizzato alla diffusione, sviluppo e riconoscimento delle competenze informatiche, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nella sua adunanza del 20 novembre 2012, ha inteso formulare, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti osservazioni.

Come rappresentato dalla stessa Amministrazione richiedente, la certificazione ECDL non è l'unica attestazione delle conoscenze informatiche ma una forma di riconoscimento delle competenze acquisite nell'utilizzo dei programmi *software* che non si distingue in maniera sostanziale da altre certificazioni diffuse a livello nazionale e internazionale.

L'Autorità ha già avuto modo di esprimersi sul tema dei servizi di certificazione informatica nella segnalazione AS276<sup>1</sup>, evidenziando gli effetti restrittivi della concorrenza connessi alla prassi di considerare la certificazione ECDL come unica attestazione valida in materia di conoscenze informatiche.

Ciò premesso, l'Autorità rileva che il Protocollo sottoposto alla propria attenzione, benché non vieti espressamente all'istante di concludere accordi simili con altri soggetti operanti nel settore della certificazione, porta inevitabilmente ad un rafforzamento sul territorio dell'attestazione ECDL quale *standard* di riferimento: infatti, l'insieme degli obblighi assunti dalla Regione con il Protocollo - come il riconoscimento dell'attestato ECDL nei *curricula* scolastici quale credito formativo e l'impegno a garantirne la spendibilità - ha come effetto di agevolarne la diffusione, tanto più che la parte di domanda derivante dalla pubblica amministrazione è certamente in grado di influenzare anche quella espressa da soggetti privati.

Ciò posto, il Protocollo in esame –conducendo al riconoscimento di un'unica certificazione - appare idoneo, in ragione dell'insieme delle previsioni in esso contenute, a produrre effetti restrittivi della concorrenza fra imprese operanti nel mercato dei servizi di certificazione delle conoscenze informatiche, in quanto conferisce un indubbio vantaggio concorrenziale a quelle che offrono l'attestato ECDL.

Pertanto, al fine di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel suddetto mercato, l'Autorità auspica che la Regione, una volta identificate le esigenze formative che intende promuovere, stabilisca, nel rispetto del principio di trasparenza, i requisiti che devono possedere i soggetti deputati al soddisfacimento delle medesime, favorendo forme di convenzionamento con una pluralità di soggetti, che non siano limitate ad un'unica tipologia di certificazione, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*RobertoChieppa*

---

<sup>1</sup> [AS 276 Servizi di formazione e certificazione delle conoscenze informatiche, pubblicata sul Bollettino dell'Autorità n. 9/2004.]